

Guida Sintetica

Incentivi nazionali all'occupazione

*A cura della Funzione Monitoraggio e Valutazione delle Politiche Attive del Lavoro della
Direzione Studi e Ricerche*

23 novembre 2020

Sommario

Premessa	3
Incentivo Lavoro (IO Lavoro)	4
Beneficiari Reddito di Cittadinanza	4
Incentivo Occupazione Giovani	5
Donne di qualsiasi età	6
Lavoratori over '50	6
Lavoratori AdRCIGS	7
Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi	7
Percettori NASpl	8
Apprendistato senza limiti di età	8
Sostituzione lavoratori in congedo	8
Persone con disabilità	9
Giovani genitori	9
Detenuti e internati	10
Persone svantaggiate assunte nelle cooperative sociali	11

Premessa

Il documento fornisce una descrizione sintetica degli incentivi nazionali all'occupazione attualmente vigenti e immediatamente applicabili.

Gli incentivi, oggetto della presente trattazione, sono misure di politica attiva, costituite da benefici normativi, economici e contributivi riconosciuti ai datori di lavoro, e sono volti a favorire specifici gruppi di persone che hanno difficoltà nell'inserimento o re-inserimento nel mercato del lavoro (donne, giovani, over '50, persone con disabilità, ecc.).

Per ciascun incentivo nazionale sono indicati i lavoratori interessati, la data di scadenza partecipazione per fruire dell'incentivo, l'importo dell'incentivo distinto per tipologia contrattuale e lavoratore; infine, nella sezione "Riferimenti normativi", sono riportati gli atti normativi di istituzione dell'incentivo e i documenti correlati.

Incentivo Lavoro (IO Lavoro)

DESTINARIARI	<p>Persone disoccupate ai sensi dell'art. 19 del D.lgs n. 150/2015, e dell'art 4, c. 15-<i>quater</i> del D.L. del 28 gennaio 2019, n. 4 (c.m. dalla L. n. 26/2019), in possesso delle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavoratori di età compresa tra i 16 e 24 anni; - lavoratori con 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.
SCADENZA PARTECIPAZIONE	L'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il 28/02/2022. Le assunzioni devono essere effettuate nel periodo compreso tra il 01/01/2020 e il 31/12/2020.
TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)	<p>€ 8.060 per disoccupati, limite massimo su base annua della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi, riparametrato e applicato su base mensile.</p> <p>In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.</p> <p>L'agevolazione spetta anche in caso di trasformazione di un rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato.</p>
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	<p>€ 8.060 per disoccupati limite massimo su base annua della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi, riparametrato e applicato su base mensile.</p> <p>In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 1, c. 100, 893 e 894 della L. del 27/12/ 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018); art. 1, c. 247 della L. del 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019); Decreto Direttoriale ANPAL n. 52 del 11/02/2020; Decreto Direttoriale ANPAL n. 66 del 21/02/2020; Circolare INPS n. 124 del 26/10/2020.

Beneficiari Reddito di Cittadinanza

DESTINARIARI	Persone disoccupate beneficiarie del Reddito di Cittadinanza.
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Non prevista.
TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)	<p>€ 780 per beneficiario del RdC, limite massimo mensile della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione di premi e contributi dovuti, per un contratto a tempo pieno.</p> <p>La durata dell'incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del RdC fino alla data di assunzione, con un minimo pari a 5 mensilità. Nel caso in cui il RdC percepito dal lavoratore assunto derivasse dal rinnovo della misura medesima ai sensi dell'art. 3, c. 6, del D.L. n. 4/2019, la durata dell'incentivo è stabilita nella misura fissa di 5 mensilità.</p>
APPRENDISTATO	<p>€ 780 per beneficiario del RdC, limite massimo mensile della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti, per un contratto a tempo pieno.</p> <p>La durata dell'incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del RdC fino alla data di assunzione, con un minimo pari a 5 mensilità. Nel caso in cui il RdC percepito dal lavoratore assunto derivasse dal rinnovo della misura medesima ai sensi dell'art. 3, c. 6, del D.L. n. 4/2019, la durata dell'incentivo è stabilita nella misura fissa di 5 mensilità.</p>
<p>Qualora l'assunzione del beneficiario del RdC riguardi un'attività lavorativa coerente con il percorso formativo seguito in base al Patto di formazione stipulato tra gli Enti di formazione e i Centri per l'Impiego o le agenzie per il lavoro, l'incentivo è attribuito, sempre in forma di sgravio contributivo, all'Ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il percorso formativo o di riqualificazione professionale, in misura pari alla metà del suo importo, con un tetto mensile di 390 euro. L'altra metà dell'incentivo, sempre nel rispetto del tetto mensile di 390 euro, è fruita dal datore di lavoro che assume il beneficiario del RdC. La durata dell'incentivo segue le regole generali, fatto salvo il periodo minimo di fruizione, stabilito, per questa tipologia di assunzioni, in sei mensilità, sia per il datore di lavoro che per l'Ente di formazione.</p>	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	D.L. del 28/01/2019, n. 4, c.m. dalla L. del 28/03/2019, n. 26; Circolare INPS n. 104 del 19/07/2019, Messaggio INPS n. 4099 del 08/11/2019.

Incentivo Occupazione Giovani

DESTINATARI

- Giovani fino a 35 anni (intesi come 34 anni e 364 giorni) per le sole assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020;
- Giovani fino a 30 anni (intesi come 29 anni e 364 giorni) per le assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2021.

SCADENZA PARTECIPAZIONE

Entro il 31/12/2020 per le assunzioni di giovani fino a 35 anni.

TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA

IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO

LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)

€ 3.000 per giovani, importo massimo su base annua pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro - con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - riparametrato e applicato su base mensile per 12 mensilità. La durata massima del beneficio è pari a 36 mesi.

La percentuale di esonero e la durata possono variare in funzione di alcune tipologie di rapporto di lavoro e del lavoratore. La tabella che segue rappresenta i casi disciplinati dalla norma:

Rapporti di lavoro incentivati e lavoratori per i quali spetta l'incentivo		Soglia massima annuale di esonero (annuo)	Percentuale di esonero	Durata massima dell'esonero (mesi)
1	Nuove assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato, anche in somministrazione, per giovani fino a 30 anni (limite innalzato fino a 35 anni per le sole assunzioni effettuate nel corso del 2020)	€ 3.000,00	50%	36
2	Mantenimento in servizio, decorrente dal 1 gennaio 2018, del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, se alla data del mantenimento in servizio il giovane non abbia compiuto il trentesimo anno di età.	€ 3.000,00	50%	12
3	Assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di studenti che, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro: <ul style="list-style-type: none"> - attività di alternanza scuola lavoro; - periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore; - periodi di apprendistato di alta formazione e ricerca. 	€ 3.000,00	100%	36

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.lgs 14/09/2015, n. 150; art. 1, cc. 100-108 e 113-114 della L. del 27/12/2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018); Circolare INPS n. 40 del 2/03/2018; D.L. del 12/07/2018, n. 87, convertito con la L. del 9/08/2018, n. 96; Messaggio INPS n. 1784 del 9/05/2019; art. 1, c. 10, della L. del 27/12/2019, n.160 (legge di Bilancio 2020); Circolare INPS n. 57 del 28/04/2020.

Donne di qualsiasi età

DESTINATARI	<ul style="list-style-type: none"> - Donne di qualsiasi età, ovunque residenti, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi; - Donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; - Donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Non prevista.
TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)	Riduzione del 50% dei contributi carico del datore di lavoro e dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 18 mesi.
LAVORO A TEMPO DETERMINATO	Riduzione del 50% dei contributi carico del datore di lavoro e dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi. Nel caso in cui il contratto venga trasformato a tempo indeterminato il beneficio contributivo spetta per complessivi 18 mesi. In caso di proroga del contratto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, l'incentivo spetta fino al limite dei 12 mesi.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero); Circolare INPS n. 111 del 24/07/2013; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 25/07/2013; Messaggio INPS n. 12212 del 29/07/2013; Messaggio INPS n. 6319 del 29/07/2014 (ripristino incentivo).

Lavoratori over '50

DESTINATARI	Lavoratori di età pari o superiore a 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi.
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Non prevista.
TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)	Riduzione del 50% dei contributi carico del datore di lavoro e dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 18 mesi.
LAVORO A TEMPO DETERMINATO	Riduzione del 50% dei contributi carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi. Nel caso in cui il contratto venga trasformato a tempo indeterminato il beneficio contributivo spetta per complessivi 18 mesi. In caso di proroga del contratto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, l'incentivo spetta fino al limite dei 12 mesi.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 4, c.c. 8-11, della L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero); Circolare INPS n. 111 del 24/07/2013; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 25/07/2013; Messaggio INPS n. 12212 del 29/07/2013.

Lavoratori AdRCIGS

DESTINATARI	Lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) ammessi anticipatamente all'assegno di ricollocazione, di cui all'art. 23 del D.lgs 150/2015, rientranti negli ambiti aziendali e nei profili professionali a rischio di esubero previsti negli accordi, di cui all'art. 24-bis del D.lgs 148/2015,
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Non prevista.
TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)	€ 4.030 per lavoratori AdRCIGS, importo massimo su base annua pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 18 mesi.
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	€ 4.030 per lavoratori AdRCIGS, importo massimo su base annua pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 18 mesi.
LAVORO A TEMPO DETERMINATO	€ 4.030 per lavoratori AdRCIGS, importo massimo su base annua pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi. Nel caso in cui il contratto venga trasformato a tempo indeterminato il beneficio contributivo spetta per ulteriori 6 mesi.

Benefici per il lavoratore

Contributo economico pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato altrimenti corrisposto al lavoratore se non si fosse rioccupato.

Esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente in relazione al titolo per il quale sono erogate.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	D.lgs 14/09/2015, n. 150; art. 24 -bis del D.lgs 14/09/2015, n. 148; art. 1 c. 136 della L. del 27/12/2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018); Circolare congiunta Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ANAPL n. 2 del 8/06/2018; Nota ANPAL n. 9352 del 23/07/2018; Circolare INPS n. 109 del 26/07/2019; Circolare INPS n. 77 del 26/06/2020.
---------------------------------	---

Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi

DESTINATARI	Lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) da almeno 3 mesi, anche non continuativi.
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Non prevista.
TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)	Contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista in via ordinaria per gli apprendisti (10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) per 12 mesi per lavoratore in CIGS da almeno 3 mesi con contratto a tempo pieno. Contributo mensile pari al 50% dell'indennità residua che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo pari a: <ul style="list-style-type: none"> - 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni; - 21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni; - 33 mesi per i lavoratori con più di 50 anni e residenti nel Mezzogiorno e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 4, c. 3, del D.L. n. 148/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 236/1993; Circolare INPS n. 12 del 2/02/2006.

Percettori NASpl

DESTINATARI	<ul style="list-style-type: none"> - Lavoratori in godimento dell'indennità NASpl; - Lavoratori che siano destinatari della NASpl, e cioè soggetti che avendo inoltrato istanza di concessione abbiano titolo alla prestazione ma non l'abbiano ancora percepita.
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Non prevista.
TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)	<p>Contributo mensile pari al 20% dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.</p> <p>La durata massima del beneficio è pari a 24 mesi.</p> <p>Si può fruire dell'incentivo anche in caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare di indennità NASpl, cui, in forza della previsione contenuta all'art. 2, c. 15 della L. 92/2012, sia stata sospesa la corresponsione della prestazione in conseguenza della sua occupazione a tempo determinato.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 7, c. 5, lett. b), del D.L. n. 76/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 99/2013; art. 2, c. 10 bis, della L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero); Circolare INPS n. 175 del 18/12/2013; Messaggio INPS n. 4441 del 30/06/2015; D.lgs n. 150/2015, Circolare INPS n. 194 del 27/11/2015.

Apprendistato senza limiti di età

DESTINATARI	<ul style="list-style-type: none"> - Lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di indennità di mobilità ordinaria; - Lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di un trattamento di disoccupazione.
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Non prevista.
TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	<p>Agevolazioni contributive per i datori di lavoro con più di 9 dipendenti: aliquota complessiva pari al 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell'apprendista).</p> <p>Agevolazioni contributive per i datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a 9: aliquota complessiva pari all'8,95% (3,11% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell'apprendista) per i primi 12 mesi; al 10,45% (4,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell'apprendista) per i mesi dal 13° al 24°; al 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell'apprendista) dal 25° al 36° mese (60° per artigianato edile e non).</p> <p>La durata massima del regime agevolato è pari a 36 mesi elevabili a 60 nel settore dell'artigianato edile e non.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	L. 223/91; art. 47, c. 4 del D.lgs n. 81/2015; Circolare INPS n. 128 del 2/11/2012; Circolare INPS n. 137 del 12/12/2012; Messaggio INPS n. 2243 del 31/05/2017; Circolare INPS n. 108 del 14/11/2018.

Sostituzione lavoratori in congedo

DESTINATARI	Personale in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo di maternità, paternità, parentale e per malattia del figlio fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore.
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Non prevista.
TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
LAVORO A TEMPO DETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE)	Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, inclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL. La durata del beneficio è pari a 12 mesi.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 10, L. del 8/03/2000, n. 53; Circolare INPS n. 117 del 20/06/2000; art. 4, D.lgs del 26/03/2001, n. 15; Circolare INPS n.136 del 10/07/2001.

Persone con disabilità

DESTINATARI	<ul style="list-style-type: none"> - Lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; - Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; - Lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Non prevista.
TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE ¹ E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)	Per i lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23/12/1978, n. 915, e successive modificazioni, l'incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. La durata massima del beneficio è pari a 36 mesi.
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A DOMICILIO (ART. 1, L.877/1973)	Per i lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23/12/1978, n. 915, e successive modificazioni, l'incentivo è pari al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. La durata massima del beneficio è pari a 36 mesi.
LAVORO A TEMPO DETERMINATO	Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l'incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. La durata massima del beneficio è pari a 60 mesi.
LAVORO A TEMPO DETERMINATO A DOMICILIO (ART. 1, L.877/1973)	Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l'incentivo spetta per tutta la durata del rapporto a tempo determinato che deve avere una durata non inferiore a 12 mesi.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 13 della L. n. 68/1999; D.lgs n. 151/2015; Circolare INPS n. 99 13/06/2016; Nota Direttoriale ANPAL prot. n. 41/454 del 23 gennaio 2017.

Giovani genitori

DESTINATARI	Giovani di età non superiore a 35 anni e con figli minori legittimi, naturali o adottivi, ovvero affidatari di minori.
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Non prevista.
TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)	€ 5.000 per giovani genitori, importo una tantum, anche con orario parziale. L'agevolazione è riconosciuta anche in caso di trasformazione di un rapporto a tempo determinato.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 1, c. 72, della L. n. 247/2007; Decreto del Ministro della Gioventù di concerto con il Ministro dell'Economia del 19/11/2010; Circolare INPS n. 115 del 5/09/2011; Interpello MLPS n. 16 del 20/05/2016; Messaggio INPS n. 7376 del 10/12/2015.

¹ In caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'incentivo non può essere fruito durante i periodi in cui il lavoratore non è somministrato ad alcun utilizzatore né è commisurabile all'indennità di disponibilità; tali eventuali periodi non determinano, però, uno slittamento della scadenza del beneficio.

Detenuti e internati

DESTINATARI	<ul style="list-style-type: none"> - Detenuti o internati all'interno degli istituti penitenziari; - Ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, oggi Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS); - Condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 della L. del 26/07/1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).
SCADENZA PARTECIPAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Entro il 31 ottobre di ogni anno le aziende convenzionate con gli istituti devono presentare apposita istanza alla direzione dell'istituto, indicando l'ammontare complessivo del credito d'imposta di cui intendono fruire per l'anno successivo, includendo nella somma anche il periodo post detentivo e quello dedicato all'attività di formazione. Le direzioni trasmettono le istanze ai provveditorati. - Entro il 15 novembre i provveditorati regionali devono inviare le istanze al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. - Entro il 15 dicembre il Dipartimento determina l'importo massimo spettante ad ogni singolo soggetto imprenditoriale. L'elenco degli aventi diritto e l'ammontare degli sgravi viene trasmesso all'Agenzia delle Entrate e pubblicato sul sito www.giustizia.it. - Il credito fiscale potrà essere compensato dalle aziende solo quando sarà effettivamente maturato a seguito dell'assunzione dei lavoratori.
TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE)	<p>Credito di imposta pari a € 520 per lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro esterno; Credito di imposta pari a € 300 per lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi.</p> <p>In caso di assunzione a tempo parziale il credito di imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.</p> <p>Riduzione del 95% delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale per tutti i soggetti destinatari.</p> <p>L'agevolazione si applica anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno (24 mesi per i detenuti che non hanno beneficiato della semilibertà).</p>
LAVORO INTERMITTENTE	<p>Credito di imposta pari a € 520 per lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro esterno; Credito di imposta pari a € 300 per lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi.</p> <p>In caso di assunzione a tempo parziale il credito di imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.</p> <p>Riduzione del 95% delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale per tutti i soggetti destinatari.</p> <p>L'agevolazione si applica anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno (24 mesi per i detenuti che non hanno beneficiato della semilibertà).</p>
APPRENDISTATO	<p>Riduzione del 95% delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale per tutti i soggetti destinatari.</p> <p>L'agevolazione si applica anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno (24 mesi per i detenuti che non hanno beneficiato della semilibertà).</p>
LAVORO A TEMPO DETERMINATO	<p>Riduzione del 95% delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale per tutti i soggetti destinatari.</p> <p>L'agevolazione si applica anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno (24 mesi per i detenuti che non hanno beneficiato della semilibertà).</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<p>Art. 3 bis, della L. n. 381/1991, come sostituito dall'art. 1, c. 2, della L. n. 193/2000; L. del 22/06/2000, n. 193; Decreto del 24/07/2014, n.148, adottato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali; Lettera circolare GDAP-0361385-2014 Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento del 23/10/2014; Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 153321/2015; Circolare INPS n. 27 del 15/02/2019.</p>

Persone svantaggiate assunte nelle cooperative sociali

DESTINATARI	<p>Persone svantaggiate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invalidi fisici, psichici e sensoriali; - Ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari; - Soggetti in trattamento psichiatrico; - Tossicodipendenti e alcoolisti; - Minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare; - Persone detenute o internate negli istituti penitenziari; - Condannati e internati ammessi al lavoro all'esterno e alle misure alternative alla detenzione (semiliberi, affidati ai servizi sociali, in detenzione domiciliare). <p>Altre figure di persone svantaggiate possono essere indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.</p>
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Non prevista.
TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
ASSOCIAZIONE PARTECIPAZIONE INDETERMINATO	<p>IN TEMPO</p> <p>Abbattimento totale delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale per tutti i soggetti destinatari.</p> <p>L'agevolazione si applica anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno (24 mesi per i detenuti che non hanno beneficiato della semilibertà).</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 3 bis, della L. n. 381/1991, come sostituito dall'art. 1, c. 2, della L. n. 193/2000; Circolare INPS n. 296 del 29/12/1992; Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 116 del 9/10/1992.